



**COMUNE DI UGENTO
PROVINCIA DI LECCE**

REGOLAMENTO TARI

**Approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2021 e
modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 19.05.2022**

	TITOLO 1 –DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1	Oggetto
Art. 2	Soggetto attivo
Art. 3	Presupposto e soggetti passivi
Art. 4	Obbligazione tributaria
Art. 5	Multiproprietà e centri commerciali
Art. 6	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 7	Locali ed aree scoperte esclusi dal tributo
Art. 8	Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali
Art. 9	Riduzione per avvio al riciclo dei rifiuti urbani
Art.10	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
Art. 11	Determinazione della superficie tassabile
Art. 12	Costo di gestione
Art. 13	Determinazione della tariffa del tributo
Art. 14	Articolazione della tariffa
Art. 15	Periodi di applicazione del tributo
Art. 16	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 17	Occupanti le utenze domestiche
Art. 18	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 19	Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 20	Tributo giornaliero
Art. 21	Riduzione per il compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche
Art. 22	Riduzione zone non servite
Art. 23	Altre riduzioni tariffarie
Art. 24	Mancato svolgimento del servizio
Art. 25	Tributo provinciale
Art. 26	Dichiarazione Tari
Art. 27	Riscossione
Art. 27 bis	Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento
Art. 27 ter	Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati
Art. 28	Rimborso e compensazione
Art. 29	Funzionario Responsabile
Art. 30	Verifiche ed accertamenti
Art. 31	Sanzioni ed interessi
Art. 32	Accertamento con adesione
Art. 33	Riscossione coattiva
Art. 34	Contenzioso
Art. 35	Norma di Rinvio
Art. 36	Trattamento dei dati personali
Art. 37	Entrata in vigore e norme finali

ART. 1
OGGETTO

1. Con le disposizioni del presente titolo si disciplina l'applicazione, nel Comune di Ugento, del tributo comunale sui rifiuti istituito dall'art. 1 commi 641-660 della Legge 147/2013, riferito al finanziamento dei costi per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Le disposizioni in materia di Tari sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 ;
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. La TARI è dovuta al Comune per tutti gli immobili assoggettabili al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio comunale.

ART. 3
PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, così come meglio definiti nel successivo art. 6.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D. Lgs.152/2006 o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo, salvo quanto previsto nel successivo articolo 10.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 6 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D. Lgs.152/2006. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
6. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

ART. 4
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali ed aree di cui all'art. 6.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termine, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 24.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 24.

ART. 5
MULTIPROPRIETÀ E CENTRI COMMERCIALI

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli detentori o possessori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

ART. 6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D. Lgs.152/2006 insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale. Si considerano soggetti al tributo tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. Per i locali ad uso non domestico sono soggetti al tributo quelli forniti di impianti, attrezzature e comunque ogniquale volta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi o risultino di fatto utilizzati.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche.

ART. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 183 comma 1 lettera b-ter del D. Lgs.152/2006;
 - b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle

superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- g) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- h) parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, ivi incluse le aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- i) fabbricati danneggiati non agibili in ristrutturazione purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.
- j) i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto, per legge, a sostenere le relative spese di funzionamento;
- k) i fabbricati rurali accatastati con categoria D/10 e fabbricati con categoria C/6 e C/2, ubicati in terreni agricoli a condizione che siano destinati alla custodia degli attrezzi agricoli;

2. Tutte le situazioni predette debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero d'accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri;
- b) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni quali balconi e terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, ad eccezione, invece, delle aree scoperte operative delle varie attività di commercio e di servizi che dovranno essere tassate al 100%.

ART. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006 le superfici destinate alle attività di cui alle lettere a), b), g), i) che producono solo rifiuti speciali e sono pertanto escluse dalla tassa; con riferimento alle medesime attività restano invece tassabili le superfici (fabbricati, mense, servizi, uffici) che non hanno alcun collegamento, quanto alla produzione di rifiuti speciali, con le attività produttive di soli rifiuti speciali ex art. 184, comma 3 del D.Lgs

152/2006.

3. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 183 comma 1 lett. b-ter) e 184 comma 3 lett.c) del D.Lgs 152/2006 i rifiuti delle attività industriali, generati nelle aree in cui avviene la trasformazione della materia, sono sempre speciali. Con riferimento alle aree industriali non di produzione (diverse da quelle in cui si trasforma la materia) continuano a valere, invece, le regole ordinarie in merito alla presunzione di produzione di rifiuti urbani (art.1 comma 641 Legge 147/13).
4. Ai sensi dell'art. 184 comma 3 del D.Lgs 152/2006, le superfici destinate alle attività di cui alle lettere d), e), f), h) sono produttive sia di rifiuti speciali che di rifiuti urbani.
5. Per le utenze non domestiche di seguito indicate, ai sensi dell'art.1 commi 649 e 682 della L.147/13, in caso di contestuale produzione di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, qualora non sia possibile individuare concretamente la superficie esclusa dal tributo o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, l'individuazione della superficie tassabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie dei locali e/o delle aree le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ	PERCENTUALE RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE
OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori saldatori, ecc.)	50%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI, VETRERIE, SERIGRAFIE	50%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCAROZZERIE, VERNICIATORI	50%
AUTOFFICINE ED AUTOFFICINE ANNESSE AD AUTOSALONI	50%
GOMMISTI	50%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	50%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	50%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture Sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e Per le finalità di cui alla Legge 833/1978).	30%
MARMISTI	50%
IDRAULICI	50%
MACELLERIE	50%
LABORATORI RADIOLOGICI, ODONTOTECNICI E D'ANALISI	30%
LABORATORI FOTOGRAFICI, ELIOGRAFIE	30%
ALLESTIMENTI, INSEGNE	30%

6. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo

produttivo. Si considerano tassabili, invece, quelli destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione.

7. Per fruire dell'esclusione e/o della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la planimetria asseverata degli insediamenti;
 - b. comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno per il quale si chiede l'esclusione e/o riduzione di cui ai commi precedenti, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 9

RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, a mezzo di posta elettronica certificata entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello dell'avvio a riciclo autonomo dei rifiuti apposita istanza corredata dalla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nel mese precedente utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione dall'Ente. Nell'istanza dovranno, inoltre, essere riportate le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

4. Per i successivi mesi, qualora l'utenza prosegua all'avvio a riciclo autonomo dei rifiuti, entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, è tenuta a trasmettere a mezzo PEC al protocollo dell'Ente, i dati inerenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nel mese precedente, utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione dall'Ente.

5. Entro il 10 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica dovrà altresì inviare al Comune le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti urbani avviati a recupero l'anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Le certificazioni devono essere rilasciate da parte dei gestori degli impianti in forma ufficiale e sotto forma di dichiarazione dei legali rappresentanti. Non sono pertanto accettate mail, meri estratti dai sistemi informatici, copie di FIR o altro.

6. Il Comune provvede di conseguenza, mensilmente ed annualmente, a trasmettere tali dati ad ARPA e sul Portale dell'Osservatorio Rifiuti di AGER Puglia, così ottemperando agli obblighi impartiti dalla L.R. 8/2018, artt. 8 e 9.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza

delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata a consuntivo sull'intera annualità sulla base della percentuale di riciclo garantita dall'utenza.

9. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti urbani avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di riciclo} = \frac{\text{Kg. Rifiuti riciclati}}{\text{Kd assegnato} * \text{sup.tassabile}} * 100$$

10. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 10

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che intendano avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall'anno successivo all'anno in corso, la scelta dovrà essere vincolante per almeno due anni. Non è consentito avvalersi di alcuna risoluzione anticipata prima del biennio in questione.
4. Le utenze non domestiche che avvieranno autonomamente a recupero i propri rifiuti urbani a decorrere dall'anno successivo all'anno in corso, dovranno garantire l'intera gestione di almeno una frazione merceologica per il periodo non inferiore a due anni. Non è consentito avvalersi di alcuna risoluzione anticipata prima del biennio in questione.
5. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico una o più frazioni dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il termine del 30 giugno è perentorio e la mancata presentazione dell'istanza, preclude la possibilità di uscita parziale o totale dal servizio. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
6. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta esclusivamente secondo il modello messo a disposizione dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili,
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO,
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti),
 - la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione,
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers,

- il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti) e la delega al soggetto appositamente individuato per la presentazione telematica dei dati inerenti alla produzione di rifiuti urbani delle utenze non domestiche, redatta sulla base del modello predisposto dal Comune. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

7. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica. Decorso tale termine, in assenza di comunicazione, l'istanza si intende accolta.
8. Entro il giorno 10 di ciascun mese, le utenze non domestiche che si avvalgono dell'esenzione conferendo i rifiuti al di fuori del servizio pubblico, dovranno trasmettere a mezzo PEC al protocollo dell'Ente, tramite il soggetto appositamente individuato per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, indicato nella delega, i dati inerenti i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nel mese precedente, utilizzando esclusivamente il format messo a disposizione dall'Ente.
9. Entro il 10 gennaio di ciascun anno, l'utenza non domestica dovrà altresì inviare al Comune le certificazioni rilasciate dagli esercenti degli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti urbani avviati a recupero l'anno precedente, dando specifica evidenza a quelli avviati a riciclo. Le certificazioni devono essere rilasciate da parte dei gestori degli impianti in forma ufficiale e sotto forma di dichiarazione dei legali rappresentanti. Non sono pertanto accettate mail, meri estratti dai sistemi informatici, copie di FIR o altro.
10. Il Comune provvede di conseguenza, mensilmente ed annualmente, a trasmettere tali dati ad ARPA e sul Portale dell'Osservatorio Rifiuti di AGER Puglia, così ottemperando agli obblighi impartiti dalla L.R. 8/2018, artt. 8 e 9.
11. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che si siano avvalse di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall'anno 2022 e 2023, la scelta rimane vincolante per cinque anni con facoltà, a discrezione del gestore pubblico, di rientro anticipato prima del termine fissato.
12. Le utenze non domestiche che hanno presentato apposita richiesta per avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico per gli anni 2021 o 2022 e che intendano usufruire della risoluzione anticipata rispetto al termine di 5 anni già fissato potranno comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo.
13. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
14. Le utenze non domestiche che decideranno di avviare autonomamente a recupero i rifiuti urbani dovranno consegnare, entro il 7 gennaio dell'anno del mancato utilizzo del servizio pubblico, i contenitori forniti loro in comodato d'uso dal Comune per la raccolta dei rifiuti. In base alla tipologia di rifiuto gestita in autonomia, verranno consegnati i contenitori presso gli immobili adibiti a Centro Comunale di Raccolta.
15. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
16. La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata in via previsionale sulla base della percentuale di riciclo garantita dall'utenza ed è soggetta a conguaglio.
17. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti urbani avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Calcolo della \% di riciclo} = \frac{\text{Kg. Rifiuti riciclati}}{\text{Kd assegnato} * \text{sup.tassabile}} * 100$$

18. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013, la superficie a cui applicare la tariffa, per tutti gli immobili soggetti, è quella calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu e Tares. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. La superficie calpestabile dei locali, richiamata al precedente comma, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 12

COSTO DI GESTIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.

2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche e la raccolta dei rifiuti abbandonati sulle aree pubbliche poste fuori dal perimetro urbano.

3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente

5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 13
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

ART. 14
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità con le quali il servizio viene fornito e all'entità dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento dei rifiuti conferiti e di gestione del tributo.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate secondo le seguenti categorie:

A - UTENZE DOMESTICHE:

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

B - UTENZE NON DOMESTICHE:

Cat.	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni ed autosaloni
7	Alberghi con ristorante

7 a	Agriturismo con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8 a	Agriturismo senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici e agenzie
12	Banche, istituti di crediti e studi professionali
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccherie
15	Negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica
18	Attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti
19	Carrozzeria, autofficine elettrauto
20	Attività industriali con capannone di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	Mense, birrerie amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

ART. 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno con riferimento alle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 26, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

ART. 16

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati secondo i criteri indicati nella delibera tariffaria.

ART. 17

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

- 1) Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 27, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
- 2) Ai fini della determinazione degli occupanti, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise:
 - ✓ **utenze domestiche residenti:** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero, nel caso di studenti universitari e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (è necessario che dalla documentazione si evinca che il periodo sia non inferiore all'anno solare). Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo art. 26. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenti ad abitazioni, se condotte da persona fisica, si considerano utenze domestiche condotte da un solo occupante a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati per uso non domestico. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 - ✓ **utenze domestiche a disposizione:** le utenze domestiche a disposizione sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale oppure tenute a disposizione da soggetti residenti nel Comune di Ugento. Per tali utenze, in prima applicazione Tari (travaso banca dati da Tarsu, Tares a Tari) è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 3 nella generalità dei casi, fermo restando l'obbligo dei soggetti passivi di dichiarare, entro i termini di cui al successivo art. 26, il numero effettivo dei soggetti occupanti l'unità immobiliare a disposizione. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

ART. 18
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 19
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, con riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini Iva.
2. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini di quantitativi di rifiuti che saranno determinati in base ai criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più simile.

ART. 20
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, salvo i casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, ai sensi dell'articolo 1, commi 838 e 842, legge 27 dicembre 2019, n. 160
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) di cui alla Legge 160/2019, a partire dalla sua entrata in vigore, secondo i termini e le modalità di pagamento dello stesso.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

ART. 21
RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo, in seguito alla presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo, con le modalità che saranno eventualmente disciplinate con apposito regolamento. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

ART. 22
RIDUZIONE ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra diessi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 42 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 23
ALTRE RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Le tariffe del tributo sono ridotte del 10 % per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e per le utenze non domestiche relative ai locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
2. Per i cittadini Aire le tariffe della TARI sono ridotte nella misura di 2/3 per una sola unità immobiliare, a condizione che la stessa non sia locata o data in comodato d'uso.
3. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso abbia la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno della condizione che dà diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Per le Aziende Agrituristiche, in considerazione della specificità dell'attività svolta, finalizzata dalla legge istitutiva dell'agriturismo all'obiettivo primario di recupero del patrimonio edilizio Rurale, e considerata l'oggettiva minore capacità di produzione dei rifiuti dovuta alla stagionalità

dell'attività stessa, nonché alla minor capacità ricettizia rispetto agli alberghi, legata al numero massimo di pasti e posti letto offerti, viene applicata una riduzione pari al 20 % delle tariffe previste nelle categorie Utenze non Domestiche 7 e 8 riportate nell'articolo 14 del presente Regolamento. All'uopo sono state individuate specifiche sottocategorie identificate 7a e 8a, sempre riportate nel medesimo articolo.

ART. 24

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto in misura massima del 20 % della tariffa.

ART. 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

3. L'amministrazione provinciale dovrà corrispondere al comune, per la parte di tributo riscosso dall'Ente, una commissione sulle somme riscosse ai sensi dell'art.19, quinto comma, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, oltre al rimborso delle relative spese di riscossione come meglio determinati con apposito provvedimento da assumersi annualmente.

Art. 26

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare apposita dichiarazione regolarmente sottoscritta, di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, presso l'Ufficio protocollo del Comune, o a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità, o a mezzo portale on line messo a disposizione dal Comune (in tal caso, l'accesso tramite spid o carta di identità elettronica equivale alla firma), o a mezzo PEC (in quest'ultimo caso la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta (a tal fine farà fede il timbro del protocollo generale in entrata del Comune stesso), alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio a mezzo raccomandata postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo pec.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto dalla data in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso dei locali o aree soggette al tributo anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso, il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui si verifica il fatto che determina l'obbligo. Non

comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine, salvo il caso di presentazione della dichiarazione tramite sportello comunale SUAP. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

5. In deroga a quanto disposto dal comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

6. La dichiarazione sia originaria di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale del soggetto passivo, codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, pec);
- b) Codice ATECO dell'attività o tipologia di attività esercitata nell'utenza per la quale si effettua la dichiarazione;
- c) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti e necessari per l'applicazione del tributo, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove queste ultime non siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data in cui è avvenuta la cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione entro i termini sopra indicati, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione salvi i casi in cui il contribuente dimostri che il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio e di dichiarazione presentata tramite sportello comunale SUAP.

Art. 27
RISCOSSIONE

1. Il Comune predispone ed invia, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata, domicilio digitale, un avviso di pagamento TARI.
2. L'avviso contiene l'indicazione del debito dovuto e del termine di pagamento. Lo stesso è predisposto sulla base delle dichiarazioni presentate dal Contribuente.
3. Il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle tariffe ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare, anche in caso di mancato recapito dell'avviso.
4. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito e delle informazioni previste dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31.10.2019 e s.m.i..
5. Il Comune riscuote il tributo comunale suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate e nelle date, annualmente deliberate dal Consiglio Comunale, garantendo all'utente almeno due rate a scadenza semestrale e un termine di scadenza per il pagamento della prima rata o della soluzione unica non inferiore a venti giorni solari decorrenti dalla data di emissione dell'avviso di pagamento. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione.
6. Il pagamento annuale delle singole rate del tributo deliberate dal Consiglio Comunale, può essere ulteriormente rateizzato, previa richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni e dei termini disciplinati dall'art. 27, del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani allegato, con la lettera "A", alla Deliberazione Arera n. 15/2022.
7. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Il versamento del tributo può essere effettuato avvalendosi del modello F24 ed attraverso gli strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione dalla piattaforma nazionale dei pagamenti (PagoPa), anche tramite il portale on line.
9. Il pagamento del tributo provinciale (c.d. TEFA) viene riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune - direttamente dall'Agenzia delle Entrate all'ente beneficiario.
10. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale taxa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.
11. Se la singola rata è d'importo inferiore a dodici euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
12. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
13. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
14. Nell'ipotesi di mancato, parziale o tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni previste nella sezione all'uopo dedicata nel presente regolamento.

ART. 27-bis

MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 27:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 50 euro;
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;

ART. 27-ter

PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o *compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenza (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - o la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - o la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
 - o la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - o il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - o l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

ART. 28
RIMBORSO E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 120 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune.

ART. 29
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, anche in firma autografa sostituita con indicazione a stampa ai sensi del Art. 1, comma 87, Legge 549/95, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi.

ART. 30
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato da Funzionario responsabile d'imposta IUC, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 31

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, nei casi diversi dal precedente comma, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta a questionari nei sessanta giorni dalla richiesta si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

ART. 32

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 33
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 34
CONTENZIOSO

1. Per ogni controversia può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 35
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 – GDPR.

ART. 37
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.